



Clausole di Esclusione e Rivalsa valide per TUTTI I VEICOLI

La garanzia non sarà valida e l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- se il conducente responsabile di incidente con danni alle persone sia stato sanzionato, ai sensi dell'art. 189 sesto comma del Codice della Strada, per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- assicurazione della responsabilità civile per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Clausole di Esclusione e Rivalsa valide per I NATANTI

La garanzia non sarà valida e l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di natante/imbarcazione adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di natante/imbarcazione con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.92, n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'autorizzazione;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del natante/imbarcazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di regate veliche.

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

